

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### **PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER LA TERZA ETÀ – TRIENNIO 2026-2028**

Premesso che:

- l'Unione dei Comuni promuove annualmente iniziative di turismo sociale finalizzate a contrastare l'isolamento degli anziani e a favorire il mantenimento del benessere psico-fisico;
- con Deliberazione di Giunta n. 6 del 19/02/2026 è stato dato mandato al Dirigente Apicale di avviare una consultazione di mercato per individuare un operatore economico disponibile a gestire integralmente i soggiorni climatici marini per il triennio 2026-2028;

Dato atto che la procedura si è svolta in esclusione dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 10, comma 1, configurandosi come attività di promozione sociale priva di oneri economici per l'Ente;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 87 del 13/03/2026, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata individuata la società aggiudicataria per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo sia tecnico che economico;

TRA

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia (di seguito "Unione"), con sede in Moncalieri, Via Fiume 17 Bis, C.F. 94067500010, rappresentata dalla Dott.ssa Mara Begheldo in qualità di Dirigente Apicale.

E

La società XXXXXXXXX (di seguito "Promotore"), con sede in xxxxxxxxxxxx C.F./P.IVA xxxxxxxx, individuata quale operatore economico primo in graduatoria a seguito di consultazione di mercato.

#### ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO

L'accordo ha per oggetto l'organizzazione integrale e la gestione dei soggiorni climatici marini per anziani residenti nei territori dell'Unione per il triennio 2026-2028. Il servizio comprende:

- Soggiorno in pensione completa (minimo 3 stelle).
- Trasporto con mezzi Gran Turismo.
- Animazione, assistenza medica/infermieristica e vigilanza h24.
- Copertura assicurativa per i partecipanti.

#### ART. 2 VALORE E NATURA DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa si configura come attività di promozione sociale priva di oneri economici per l'Unione.

- Valore stimato triennale: € 3.139.200,00 (IVA inclusa ex art. 74 ter DPR 633/72).

- La remunerazione consiste esclusivamente nel diritto del Promotore di riscuotere le quote di partecipazione direttamente dagli utenti.

#### ART. 3 DURATA E REVISIONE PREZZI

- Dalla data di affidamento fino a 90 giorni dopo la conclusione dei soggiorni 2028. L'Unione si riserva la facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio (2029-2030).
- Gli importi sono vincolanti per il 2026. Per gli anni successivi, potrà essere applicata la variazione ISTAT FOI (luglio). I tetti massimi sono fissati a € 780,00 per l'Emilia Romagna e € 900,00 per le altre località.

#### ART. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

- Il Promotore gestirà le iscrizioni tramite una piattaforma online dedicata e fornirà supporto fisico agli utenti.
- I partecipanti verseranno le quote direttamente al Promotore.
- Il Promotore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010.

#### ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il promotore è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e secondo quanto previsto in sede di offerta. Il Capitolato Speciale e l'offerta tecnica economica della ditta xxxxx si intendono qui integralmente richiamati

#### Art. 6 GARANZIE E ASSICURAZIONI

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione della gestione dei Soggiorni, il promotore ha costituito una garanzia fideiussoria dell'importo di € XXXXXXXX pari al 10% del valore triennale dell'iniziativa rilasciata da XXXXXXXX n. documento XXXXXXXX

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. L'ammontare residuo del 20% permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino alla scadenza del termine di dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, a garanzia di eventuali difformità o rimborsi dovuti ai partecipanti

#### ART. 7 OBBLIGHI E CONTROLLI

- È vietata la sub-concessione, salvo per il servizio di trasporto affidato a ditte specializzate.
- L'Unione ha facoltà di controllo puntuale sull'adempimento del servizio e sul rispetto delle norme del Capitolato.

#### ART. 8 RESPONSABILITÀ DEL PROMOTORE DELL'INIZIATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il promotore dell'iniziativa si obbliga a sollevare l'Unione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi derivati dalla gestione del servizio, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni casualmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto della presente convenzione Il promotore dell'iniziativa deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso l'Unione che verso i partecipanti ai soggiorni ed

ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del servizio, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Unione o ai partecipanti ed ai terzi in genere.

L'Unione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia da ritenere già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'iniziativa.

#### ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento GDPR UE 2016/679, i dati forniti da XXXXXXXXX sono trattati dall'Unione esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del servizio. Il promotore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

#### ART. 10 RISOLUZIONE

L'accordo potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 C.C. in caso di gravi inadempienze, fallimento o insolvenza del Promotore, con incameramento della cauzione e risarcimento danni.

#### ART. 11 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino

#### LETTO E SOTTOSCRITTO

Per la ditta xxxxxxxxx

Il Rappresentante Legale

xxxxxxx (firmato digitalmente)

Per l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia

Il Dirigente Apicale

Dott.ssa Mara Begheldo